

(N. 600-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 marzo 1950

modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1950 (V. Stampato N. 1165)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MAGGIO 1950

**Completamento degli studi seguiti negli Istituti
e corsi nazionali per l'educazione fisica**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perchè dimessi da tali Accademie per motivi razziali, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due speciali corsi semestrali, con lezioni ed

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perchè dimessi da tali Accademie per motivi razziali, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due corsi speciali, con lezioni ed

esercitazioni teoriche e pratiche, ciascuno dei quali sostituirà il secondo od il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate.

Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico:

a) i giovani che al momento della interruzione della frequenza avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo anno;

b) previo superamento dei relativi esami, coloro che, iscritti al primo anno, tali esami non avessero ancora superati.

Analogo criterio regolerà l'ammissione al corso corrispondente al terzo anno.

Potranno senz'altro essere ammessi a sostenere l'esame di diploma i giovani che, regolarmente iscritti al terzo anno, non avessero ancora superato il detto esame.

È escluso, per gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi speciali, l'internato.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato altresì ad istituire uno speciale corso semestrale, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, che sostituisca il primo dei normali anni accademici ed al quale saranno ammessi gli allievi provenienti dai corsi preparatori per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltisi a Torino nel 1941 e nel 1942, a Firenze nel 1942 ed a Udine nel 1942.

I predetti allievi che avranno superato le prove del primo corso potranno essere ammessi a frequentare i corsi successivi previsti dal precedente articolo 1.

Art. 3.

L'ordinamento dei singoli corsi e degli esami di profitto e di diploma, la determinazione degli organi direttivi dei corsi, il conferimento degli incarichi d'insegnamento, la composizione delle Commissioni esaminatrici, le retribuzioni da corrispondere e quanto altro occorra per l'attuazione di detti corsi formeranno oggetto di apposito successivo provvedimento da emanare ai sensi delle vigenti disposi-

esercitazioni teoriche e pratiche, della durata complessiva di sei mesi per ciascuno. Ogni corso sostituirà il secondo ed il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 2.

Identico.

zioni, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Le misure dei contributi di frequenza e di esame degli allievi interessati restano fissate come segue:

1° ciascun allievo o allieva che dovrà frequentare uno o più corsi straordinari dovrà versare:

a) contributo per ogni corso
di L. 5.000

b) sopratassa di esame di » 600

c) costo diploma di . . » 500

2° ciascun allievo o allieva che dovrà sostenere i soli esami di diploma dovrà versare:

a) contributo di . . . L. 1.000

b) sopratassa di esame di » 600

c) costo diploma di . . » 500

I corsi saranno svolti dal Ministero della pubblica istruzione.

Alle spese per il loro funzionamento sarà provveduto mediante i predetti contributi degli allievi interessati.

Art. 4.

I diplomi conseguiti ai termini della presente legge saranno rilasciati dal Direttore dei corsi, e avranno valore legale, a tutti gli effetti ed esclusivamente per l'insegnamento dell'educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole.

Non è ammesso il riconoscimento dei corsi di educazione fisica istituiti dallo pseudo governo repubblicano fascista, nè degli esami sostenuti presso i corsi medesimi.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.